



# COMUNE DI CURTI

PROVINCIA DI CASERTA – REGIONE CAMPANIA

Via Piave n° 92 – 81040 Curti (CE) – P. IVA: 00454800616 – C.F.: 80005190618

Tel. 0823/842648 – pec: protocollo@pec.comune.curti.ce.it

## SERVIZIO TECNICO 1

LL.PP. – MANUTENZIONE – GESTIONE PATRIMONIO

## AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ESTERNA DELLA STRUTTURA SPORTIVA “CAMPO DI CALCIO E CAMPO DI CALCETTO” DI VIA MANZONI - CIG: Z1B37224D7

### DISCIPLINARE DI GARA

#### ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA’

Oggetto della Concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.lgs. 50/2016, è la Gestione ed Uso -per 12 mesi- della struttura sportiva (campo di calcio e campo di calcetto) di proprietà del Comune di Curti ubicata in Via Manzoni, per la stagione sportiva 2022-2023.

Il Comune di Curti intende promuovere ed incentivare lo svolgimento dell'attività sportiva nel proprio territorio, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, nonché elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, sostenere la pratica sportiva quale momento formativo ed occasione di incontro e di espressione della persona, garantendo l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.

Per la descrizione e rappresentazione grafica indicativa dell'impianto e della relativa area pertinenziale esterna oggetto di concessione, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

La gestione ha come scopo la promozione ed il potenziamento delle attività sportive, sociali ed aggregative di interesse pubblico.

La durata della concessione, è fissata in mesi 12 (dodici), a decorrere, nelle more della sottoscrizione della Convenzione o contratto di concessione -subordinata alle verifiche di legge-, dalla materiale consegna dell'impianto sportivo con verbale di consegna al concessionario.

Alla scadenza di tale periodo è esclusa tassativamente la proroga tacita della concessione.

L'impianto sportivo viene concesso nella consistenza e nello stato di fatto in cui esso si trova, con interventi da attuare ai fini dell'acquisizione dell'omologazione del campo di calcio a 11, e che i partecipanti alla procedura dovranno dare atto di conoscere e accettare senza riserva alcuna.

#### ARTICOLO 2 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTA

Il plico unico generale deve contenere: la busta A - Documentazione Amministrativa e la busta B - Offerta Economica, e dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, entro il termine perentorio del giorno **29.07.2022 ore 12:00** al seguente indirizzo: Comune di Curti (CE), Via Piave, 92 - 81040 Curti (CE).

È facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso l'Ufficio Protocollo Comunale.

In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione, pena l'esclusione.

Il recapito tempestivo del plico, entro il termine perentorio previsto dal bando di gara, rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.

L'ente appaltante non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

Il plico generale sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, deve recare sul frontespizio, oltre alla esatta intestazione e indirizzo del/i mittente/i, nonché quello del destinatario, la seguente dicitura: “NON APRIRE Gara a procedura aperta AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ESTERNA DELLA STRUTTURA SPORTIVA “CAMPO DI CALCIO E CAMPO DI CALCETTO” DI VIA MANZONI - Scadenza **29.07.2022 ore 12:00**”.

La sigillatura dei plichi deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo.

Per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste.

### **ARTICOLO 3 - DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

Il plico unico deve contenere al suo interno due buste, ciascuna delle quali deve essere sigillata su tutti i lembi di chiusura, controfirmata e deve recare, inoltre, l'intestazione della concorrente e la dicitura, rispettivamente: **A - Documenti amministrativi**; **B - Offerta economica**.

#### **BUSTA A — DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

La busta "**A - Documenti amministrativi**", deve contenere, *a pena di esclusione*, i seguenti documenti:

**1. Istanza di partecipazione alla gara**, secondo l'allegato Modello A, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore, in lingua italiana ed in regola con le vigenti norme sul bollo, timbrata e firmata in ogni sua pagina. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i; dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per ogni associazione, società, ente, federazione, impresa partecipante alla gara, attestante il possesso dei requisiti e la inesistenza delle cause di esclusione previsti nel bando di gara.

Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore deve essere allegata la relativa procura, a pena di esclusione.

**1.2. Certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.** (*o al Repertorio Economico Amministrativo R.E.A., per i concorrenti non sottoposti all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.*) - Registro delle Imprese con attivazione dell'oggetto sociale coincidente alla categoria dell'appalto e con l'indicazione dello stato di vigenza della ditta.

**1.3. Statuto, Atto costitutivo** redatti nelle forme previste dalla normativa vigente e Certificato d'iscrizione nel Registro delle società sportive presso il C.O.N.I., solo per i concorrenti non iscritti alla Camera di Commercio.

**1.4. Le cooperative** devono inoltre presentare il certificato di iscrizione nel registro prefettizio. I consorzi di cooperative devono produrre il certificato d'iscrizione nello schedario generale della cooperazione.

**1.5. Certificato generale del Casellario Giudiziale** del titolare, se trattasi di ditta individuale o di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, di coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile.

In luogo di predetti certificati, ad eccezione dello Statuto di cui al punto 1.3, possono essere prodotte dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti: potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Esse devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**1.6 Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del D.P.R. 445/2000. con la quale il legale rappresentante o procuratore dello stesso, assumendosene la piena responsabilità, attesta il possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 4) **REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA**.

Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e. in tal caso, va presentata copia autenticata della relativa procura. L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Nella dichiarazione occorre, infine, indicare il numero di fax, la PEC e/o l'indirizzo di posta elettronica presso cui potranno essere inviate eventuali comunicazioni, nonché richieste di integrazioni e chiarimenti.

**1.7 Dichiarazione**, secondo l'allegato Modello B, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445. nella quale attestare le generalità dei legali rappresentanti, l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. ed il possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, come di seguito specificati:

- a) di essere una società sportiva ovvero un'associazione sportiva dilettantistica ovvero un ente di promozione sportiva, discipline sportive associate ovvero una federazione sportiva nazionale ovvero di far parte dei cosiddetti "soggetti diversi" di cui ai punti b) e c) del successivo punto 4);
- b) di svolgere attività da non meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;
- c) che il soggetto partecipa in forma singola ovvero in forma costituita/costituenda di raggruppamento temporaneo;
- d) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della l. 27 dicembre 1956. n. 1423 s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i.;
- f) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti, inoltre, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. La dichiarazione di cui alla presente lettera dovrà essere resa anche dal titolare se si tratta di impresa individuale, dal socio se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per i reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le sentenze revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
- h) di essere iscritto/a all'Ente di Promozione Sportiva \_\_\_\_\_ o alla Federazione Nazionale \_\_\_\_\_, riconosciuta dal CONI, con posizione n. \_\_\_\_\_ da almeno 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando;
- i) di essersi recato sul posto dove ha sede l'impianto sportivo e di aver preso visione dei luoghi e dei beni oggetto di concessione;
- j) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, di tutti gli oneri e dello stato dei luoghi;
- k) di avere preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sulla gestione dell'impianto sportivo e sulla determinazione della propria offerta:
- l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e norme contenute nel bando, nel capitolato d'appalto e nel disciplinare di gara;
- m) di obbligarsi a rispettare e a far rispettare ai propri iscritti e collaboratori quanto riportato nell'Art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- n) di impegnarsi a svolgere le attività in ottemperanza alle disposizioni vigenti per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 garantendo, sotto la propria responsabilità, il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale/regionale/comunale, dalle linee guida per le attività sportive, dal protocollo della Federazione di appartenenza e pertanto indica, il Sig. \_\_\_\_\_ persona individuata quale Referente della corretta applicazione, monitoraggio e verifica degli adempimenti relativi al contrasto della diffusione da Covid-19;
- o) di essere:
  - in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
  - oppure*
  - non essere tenuti all'applicazione di tali norme;

- p) di rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai CC.NN.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
- q) di non essere direttamente o indirettamente parte di accordi con altri soggetti, volti ad alterare la libera concorrenza;
- r) di non essere già titolare di una concessione in gestione di impianto sportivo nel Comune di Curti;
- s) di non essere in situazioni debitorie nei confronti del Comune di Curti;
- t) di accettare le condizioni d'uso dell'impianto sportivo oggetto della concessione come dettagliatamente riportate all'Art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- u) di essere consapevole che l'impianto pur avendo l'omologazione FIGC del campo di calcio è sprovvisto di autorizzazione da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per l'utilizzo della tribuna e che è consentito utilizzare l'intero complesso sportivo con presenza, contemporanea, non superiore alle 100 unità.

**1.8 Garanzie di esecuzione del contratto** - Ciascun concorrente, per essere ammesso alla procedura di gara, dovrà presentare la documentazione in originale attestante l'avvenuta costituzione di una polizza provvisoria a garanzia dell'offerta, per gli oneri derivanti all'Amministrazione Comunale da un'eventuale decadenza della procedura concorsuale, per un importo di euro 360,00 (trecentosessanta/00) pari al 2% del valore del prezzo posto a base di gara, fissato in € 18.000,00 (diciottomila/00), calcolato in relazione agli obblighi che dovrà assumere l'aggiudicatario, relativamente ai costi per la manutenzione da eseguire. La polizza provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita dopo l'aggiudicazione. Questa dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi:

- fideiussione bancaria **"a prima richiesta"** e recante, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune di Curti, rilasciata da aziende di credito a ciò abilitate, con validità di un anno decorrente dalla data della gara;
- polizza assicurativa, **"a prima richiesta"** e recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune di Curti, rilasciata da imprese di Assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982 di cui all'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2003 compilato dall'ISVAP, nonché da CONFIDI iscritte negli elenchi di cui all'articolo 106 TUB e da Società di Intermediazione Finanziaria iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 TUB, ai sensi del Decreto legislativo 169/2012 recante modifiche del Titolo V del Testo Unico Bancario, con validità di un anno decorrente dalla data della gara.

Ove si opti per la fideiussione, la stessa deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La polizza provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione della gara, una garanzia fideiussoria relativa alla polizza definitiva in favore dell'ente concedente per un importo di € 1.800,00 (milleottocento/00), pari al 10% del valore del prezzo posto a base di gara, fissato in euro 18.000,00 (diciottomila/00), calcolato in relazione agli obblighi assunti dall'aggiudicatario, relativamente ai costi per la manutenzione da eseguire. La polizza definitiva resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente convenzione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovi in sostituzione del concessionario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente la polizza di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione. La polizza definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna della struttura sportiva, al risarcimento da parte del concessionario di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione. da parte del concessionario stesso, di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o prestatori di lavoro e, in ogni caso, alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario.

La cauzione definitiva sarà presentata obbligatoriamente all'atto della stipula del contratto. L'omessa costituzione della polizza definitiva e/o la mancata presentazione dell'aggiudicatario definitivo alla stipula del contratto sarà considerato come rinuncia all'aggiudicazione stessa e, salvo comprovati motivi di forza maggiore, titolo di risarcimento di danni con diritto di procedere all'aggiudicazione della gara in favore del concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore ovvero attivare una nuova procedura. Le disposizioni sul risarcimento mediante incameramento della cauzione per inadempienza si intendono accettate con la

partecipazione alla gara ed operano, pertanto, ipso iure, per patto espresso, senza necessità di preventiva costituzione in mora, né di pronuncia giudiziale.

**Obblighi assicurativi.** La società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i. e si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, azione presente o futura per danni di qualsiasi genere comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto a predisporre ogni documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, a tutela del patrimonio immobiliare di proprietà comunale e di proprietà del concessionario, quest'ultimo dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa contro INCENDI ED EVENTI SPECIALI che dovrà prevedere, tra le altre, anche le seguenti garanzie:

- incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine, implosione; fumo, onda sonora, urto veicoli stradali;
- fuoriuscita acqua condotta (potabile, piovana o di scarico), spese ricerca e riparazione del danno, danni da occlusione di condutture;
- buona fede;
- deroga alla proporzionale nella misura del 20%;
- eventi atmosferici (trombe d'aria, vento forte, grandine, ecc.);
- eventi sociopolitici (atti vandalici e/o dolosi, terrorismo, sabotaggio, occupazione, ecc.);
- fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici;
- colpa grave del Contraente/Assicurato:
- onorari periti;
- anticipo indennizzi;
- assicurazione del valore a nuovo (costo di ricostruzione e/o di rimpiazzo) contro i rischi dell'incendio e eventi
- accessori, anche di tipo catastofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione
- dell'immobile.

Relativamente alla RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO, la polizza dovrà prevedere la copertura assicurativa per responsabilità civile derivante al concessionario dalla gestione in valorizzazione delle strutture sportive di proprietà del Comune di Curti, pertanto, tra le garanzie, dovranno essere previste le seguenti:

- danni a terzi compresi gli allievi, ospiti, spettatori derivanti dall'esercizio delle attività svolte;
- danni da incendio derivanti dalle responsabilità imputate al concessionario;
- danni da inquinamento accidentale (aria, acqua, suolo);
- danni da cedimento e/o franamento del terreno;
- danni a condutture ed impianti sotterranei;
- danni ai prestatori di lavoro (RCO);
- malattie professionali dei prestatori di lavoro;
- danni da rotture accidentali di impianti idrici, igienici, riscaldamento, condizionamento; danni derivanti dall'esercizio di tribune e attrezzature ivi previste; danni derivanti per colpa grave del Contraente/Assicurato;
- danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone delle quali debba rispondere il Contraente/Assicurato.

MASSIMALE MINIMO DA GARANTIRE:

RCT - Euro 1.500.000,00 unico (sinistri, persone e cose/animali);

RCO - Euro 1.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per persona deceduta e/o ferita. Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Curti; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso l'Ufficio del RUP prima che inizi l'attività gestionale.

**1.9 Copia del Capitolato speciale d'appalto**, timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina, in segno di accettazione, senza alcuna riserva di tutte le prescrizioni e condizioni in essi previste.

La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le seguenti clausole:

- di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia e in ogni caso, all'Amministrazione Aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o

nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e. comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere); di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca all'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR n° 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- di essere a conoscenza del divieto di subappalti a favore delle società partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici nonché ad altre società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità.

Qualora il concessionario si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerato di non gradimento per l'ente concedente che, pertanto, procederà alla rescissione del relativo contratto di concessione.

L'aggiudicataria sarà, inoltre, obbligata a comunicare all'ente appaltante ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari.

## **BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA**

La busta "B - Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione, il seguente documento, redatto secondo l'allegato Modello C:

- a. dichiarazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del partecipante (in caso di ATI l'offerta deve essere firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati) che la presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione, di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando di gara e suoi allegati parte integrante del bando stesso;
- b. l'offerta migliorativa a rialzo del canone base previsto nel bando, con la chiara indicazione in cifra e lettere, dell'importo del canone annuale di concessione d'uso offerto a favore del Comune di Curti. Nel caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione (art. 72 RD 827/1924).

I soggetti partecipanti dovranno presentare l'offerta per tutti i servizi richiesti e non per parte di essi. Non saranno ammesse offerte parziali e/o condizionate.

L'offerta economica dovrà tenere conto di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio.

L'offerta economica non sottoscritta è **causa di esclusione** dalla gara.

#### **ARTICOLO 4 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA**

Possono partecipare alla selezione oggetto del presente bando:

- a) società sportive, società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, regolarmente e legalmente costituite.
- b) raggruppamenti costituiti dai soggetti di cui al punto a).
- c) raggruppamenti costituiti da uno o più soggetti di cui al punto a), ed eventualmente da soggetti diversi, fermo restando che il soggetto capogruppo dovrà essere individuato tra i soggetti di cui al punto a).

Tali soggetti partecipanti devono risultare regolarmente in attività da **almeno tre anni** alla data di pubblicazione del presente Bando.

#### **ARTICOLO 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La concessione sarà aggiudicata mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta a rialzo nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando e disciplinare di gara.

La valutazione delle offerte presentate e l'aggiudicazione provvisoria saranno effettuate da apposita Commissione.

#### **ARTICOLO 6 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA**

La gara avrà inizio in seduta pubblica il giorno ed ora previsto dal bando di gara, e sarà espletata al secondo piano della sede comunale. La valutazione delle offerte presentate e l'aggiudicazione provvisoria saranno effettuate da apposita Commissione nominata dal Responsabile del Procedimento. Possono assistere alle sedute pubbliche di gara i legali rappresentanti delle ditte partecipanti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro attribuita.

In prima istanza, in seduta pubblica, la Commissione procederà alla verifica della regolarità e integrità dei plichi, escludendo i partecipanti i cui plichi risulteranno non integri o non correttamente sigillati o privi delle corrette diciture e firme esterne come previsto al punto precedente. Successivamente, la Commissione procederà all'apertura dei plichi delle offerte ed esaminerà, per ciascun plico aperto, la documentazione contenuta nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa, verificando, per ogni partecipante, la correttezza formale e sostanziale della documentazione presentata e ne dichiarerà l'ammissione o la non ammissione alla fase successiva.

La Commissione potrà ammettere con riserva talune offerte richiedendo immediatamente o in momenti successivi, ai partecipanti ammessi con riserva, gli eventuali chiarimenti o integrazioni o certificazioni aggiuntive, come previsto dalla normativa vigente, rispetto alla documentazione presentata, prima di escludere il concorrente dalla gara.

Nella stessa seduta o in eventuali ulteriori sedute pubbliche, la Commissione procederà all'apertura della BUSTA B - Offerta economica, contenente "l'offerta economica", alla sua valutazione, e alla stesura della graduatoria finale in base al maggior offerente.

La gara sarà aggiudicata anche nel caso in cui sia stata presentata o sia rimasta una sola offerta valida. In caso di rinuncia da parte del miglior offerente, l'Amministrazione comunale si riserva di assegnare la concessione al concorrente che avrà prodotto la seconda migliore offerta, con addebito al rinunciante degli eventuali maggiori oneri conseguenti.

#### **ARTICOLO 7 – MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

La Commissione, esaminate le offerte pervenute e la relativa documentazione, assegnerà la concessione in gestione della struttura sportiva "Campo di calcio e campo di calcetto" di via Manzoni al concorrente che avrà formulato l'offerta al maggior rialzo del canone di concessione.

#### **ARTICOLO 8 – SPESE ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese del contratto, nonché l'imposta di bollo e l'imposta di registro.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria l'importo delle spese di contratto (bollo, registrazione e diritti di segreteria) che saranno successivamente determinati. Il pagamento IVA è regolato come per legge.

#### **ARTICOLO 9 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono il bando, il capitolato di gara e le disposizioni di legge ed i Regolamenti del Comune vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio Tecnico 1 e R.U.P.  
Arch. Loris Esarti

